



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott. Stefano PETITTI	Presidente
Dott. Adriano IASILLO	Componente
Dott. Alberto GIUSTI	Componente
Dott. Enzo VINCENTI	Componente
Dott.ssa Irene TRICOMI	Componente - Relatore

DECISIONE

1. L'Ufficio Elettorale Regionale presso la Corte d'appello di Milano, con provvedimento del 31/01/2018, ha ricusato la lista "PARTITO COMUNISTA";

L'Ufficio Elettorale Regionale ha motivato la decisione, evidenziando che il Movimento "PARTITO COMUNISTA" non aveva raggiunto il numero di sottoscrittori (375) previsto dalla legge per ogni lista presentata in ciascun Collegio plurinomiale e in particolare:

Collegio 1 - 352 sottoscrizioni:

Collegio 3 - 355 sottoscrizioni

Collegio 4 - 311 sottoscrizioni

Collegio 5 - 330 sottoscrizioni.

2. Hanno proposto ricorso Giovannina Bastone e Giovanni Barbieri per il "PARTITO COMUNISTA" esponendo di avere presentato:

per Lombardia 01, 420 sottoscrizioni e 392 certificati individuali e 2 collettivi;

per Lombardia 03, 405 sottoscrizioni, 397 certificati di cui 0 collettivi;

per Lombardia 04, 502 sottoscrizioni e 416 certificati individuali e 1 collettivo;

per Lombardia 5, 392 sottoscrizioni e 386 certificati individuali e 0 collettivi.

Assumevano la mancanza di operazioni di riconteggio e controllo multiplo pur in assenza di delegati, rappresentavano il pregiudizio per l'esclusione e chiedevano il riconteggio e l'accoglimento del ricorso con conseguente ammissione.

3. L'Ufficio Elettorale Regionale in data 1° febbraio confermava l'esclusione e indicava in dettaglio le sottoscrizioni mancanti di certificato elettorale o in cui il certificato elettorale riportava una diversa data di nascita.

4. Il ricorso non è fondato.

Va premesso che l'art.18 *bis* comma 1 D.P.R. 361/1957 è chiaro nel prevedere, a pena di inammissibilità, che ciascuna lista deve presentare candidature in "*almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione*", e dunque dà un'indicazione numerica precisa, al di sotto della quale opera la prevista inammissibilità, ed impone, nella specie, l'arrotondamento all'intero superiore.

L'interpretazione secondo la quale, essendovi nella Regione Lombardia cinque circoscrizioni plurinominali del Senato, occorre che ciascuna lista si presenti in almeno quattro collegi plurinominali, è l'unica possibile, nel rispetto della legge, ogni altra interpretazione implicando comunque un effetto sostanziale di abrogazione della disposizione in esame, stante la riduzione, conseguente, ad una misura pari o superiore alla metà, ma sempre inferiore ai due terzi richiesti,

Nella specie nel Collegio Lombardia 01 risultano depositate un numero di sottoscrizioni con relativi certificati elettorali in numero inferiore alla soglia di 375 richiesta dalla disciplina vigente.

In particolare si rileva che risponde agli atti quanto rilevato dall'Ufficio Elettorale Regionale sulla mancanza dei certificati elettorali rispetto a

diverse sottoscrizioni, e sulla non corrispondenza della data di nascita di alcuni sottoscrittori con quella di cui al certificato elettorale.

A ciò consegue, in ragione del disposto dell'art. 18-*bis*, sopra richiamato, il rigetto del ricorso, assorbita ogni altra questione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Si comunichi.

Roma, lì 4 febbraio 2018.

I Componenti

Stefano Tonillo

Alberto Lucente

Renzo
Renzo

Il Presidente

Fuf. Tulli

Depositato in Segreteria

oggi, 04.02.18 h. 15:30

Stefano